



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DON L. MILANI"**

Codice Meccanografico  
CLIC830004

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL)  
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008  
e-mail: [clic830004@istruzione.it](mailto:clic830004@istruzione.it)  
[clic830004@pec.istruzione.it](mailto:clic830004@pec.istruzione.it)  
[www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it](http://www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it)

Codice Fiscale  
92062090854

Caltanissetta, 13/10/2017

**Ai Genitori degli alunni**  
**Agli alunni**  
**(tramite i coordinatori di classe)**  
**Scuola sec. di I grado**  
**Plesso F. Cordova**  
**Al sito web**  
**(sez. genitori)**

**OGGETTO: Informativa sulla validità dell'anno scolastico 2017/2018**

Si trasmette l'informativa sulla validità dell'anno scolastico con le deroghe approvate dal collegio dei docenti. Si ricorda che, ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". In considerazione del fatto che il monte ore per le classi a tempo normale della scuola secondaria di primo grado è di 990 ore, ai fini della validità dell'anno scolastico, gli alunni potranno effettuare al massimo 247 ore di assenze.

Si sollecitano i genitori a visionare frequentemente il registro Archimede per controllare le assenze e verificare la trasmissione di eventuali comunicazioni da parte della scuola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Luigia Maria E. Perricone

## **Informativa sulla validità dell'anno scolastico**

Come è noto il DPR 122/2009 detta disposizioni sulla validità dell'anno scolastico.

Tali disposizioni prevedono che: “ai fini della validità dell'anno scolastico...per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. In considerazione del fatto che il monte ore per le classi a tempo normale della scuola secondaria di primo grado è di 990 ore, ai fini della validità dell'anno scolastico, gli alunni potranno effettuare al massimo 247 ore di assenze.

Si comunica, altresì, che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. E' compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definitivi dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il collegio dei docenti di questo Istituto, in data 09/10/2017, ha definito, per il corrente anno scolastico, i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza relativamente alle assenze dovute a:

**Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante**

**Assenze continuative o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia**

**Assenze per terapie e/o cure programmate;**

**Incompatibilità ambientale e/o disagio socio-familiare**

**Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**

**Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)**

Va, infine, ricordato che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. L'Istituzione scolastica si impegna, pertanto, a fornire tempestivamente informazioni puntuali, soprattutto prima degli scrutini intermedi e finali, alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Luigia Maria E. Perricone